



Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Direttore Generale

Roma, 4 maggio 2021



m_dg.UCAN100.04/05/2021.0012292.U

Alle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL
coordinamento.giustizia@fpcgil.it
posta@fpcgil.it

CISL FP
fp@cisl.it
fps.giudiziario@cisl.it

UIL PA
uilpa@uilpa.it
giustizia@uilpa.it

FED. CONFSAL UNSA
info@sagunsa.it

FEDERAZIONE NAZ. INTESA FP
giustizia@confintesafp.it

FLP
giustizia@flp.it
flp@flp.it

USB
pubblicoimpiego@usb.it

OGGETTO: D.L. 30 aprile 2021, n.56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Riflessi sulla disciplina del lavoro agile. Nota con ulteriori indicazioni operative.

Trasmetto l'odierna nota contenente ulteriori indicazioni operative, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 56 del 30 aprile 2021.

• Cordiali saluti -

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano



Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale

Roma, 4 maggio 2021
All.1

Ai Dirigenti dell'Amministrazione

Ai Capi degli Archivi Notarili

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale
del Bilancio - Sezione Archivi Notarili

OGGETTO: D.L. 30 aprile 2021, n.56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Riflessi sulla disciplina del lavoro agile. **Ulteriori indicazioni operative.**

Con l'allegato decreto-legge n. 56 del 30 aprile 2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono state adottate disposizioni urgenti volte alla proroga di termini legislativi in scadenza anche al fine di garantire la vigenza di misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica in atto.

In particolare, il decreto legge interviene, all'art. 1, sulla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.263 del decreto-legge n.34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, apportandovi le modiche che, sinteticamente, si vanno ad indicare:

- stante il perdurare dello stato emergenziale da COVID-19, si consente alle amministrazioni l'accesso al lavoro agile fino al 31 dicembre 2021 attraverso le modalità semplificate di cui all'art.87, comma 1, lett. b) del decreto-legge n.18 del 2020, ovvero senza la necessità del previo accordo individuale e senza gli oneri informativi a carico della parte datoriale;
- si rimette alla contrattazione collettiva la definizione degli istituti del lavoro agile;
- viene meno la soglia minima del 50% di personale, finora prevista, alla quale vincolare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, consentendo a ciascuna amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, di avere piena autonomia operativa onde assicurare che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e ad imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza;
- permane la flessibilità organizzativa nell'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro dei dipendenti e dei servizi erogati, come pure trova conferma la

modalità di interlocuzione programmata con l'utenza anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza;

- viene mantenuta, al di fuori del contesto emergenziale, l'ordinaria predisposizione del POLA (piano organizzativo del lavoro agile) riducendo dal 60% al 15% la misura minima di attività da svolgere in lavoro agile e prevedendo che, in caso di mancata adozione del piano, il lavoro agile sia svolto da almeno il 15% del personale che ne faccia richiesta (in luogo del 30% previsto in precedenza).

Ad integrazione delle indicazioni operative fornite con ministeriale dello scorso 27 aprile, è pertanto prorogato fino al 31 dicembre 2021, per effetto delle richiamate disposizioni, il termine per lo svolgimento del lavoro agile con le predette modalità semplificate, salvo che non intervenga prima di tale data una organica disciplina dell'istituto da parte della contrattazione collettiva recentemente avviata presso l'Aran.

Permangono, altresì, fino a tale data le misure di flessibilità organizzativa e dell'orario di lavoro adottate finora quale ulteriore mezzo di contrasto al rischio di contagio.

Pur rimanendo sostanzialmente invariato l'impianto complessivo definito dall'accordo sul lavoro agile emergenziale sottoscritto il 26 novembre 2020, non può più trovare applicazione, a seguito della richiamata decretazione d'urgenza, la previsione di cui all'art.2, punto sub.2, dello stesso che disponeva, in forza della previgente formulazione del menzionato art.263, l'accesso al lavoro agile emergenziale di almeno il 50% di personale impiegato in attività che possono essere svolte da remoto.


Nell'individuazione del contingente che potrà assicurare la prestazione lavorativa con tale modalità i responsabili degli uffici dovranno preventivamente tener conto della piena rispondenza dell'assetto organizzativo ai principi di efficacia, efficienza e *customer satisfaction*. In altri termini andrà ridotta la percentuale di dipendenti in lavoro agile laddove, per effetto della stessa, si rilevino ripercussioni negative sulla qualità dei servizi resi.


Quanto, infine, al numero di giorni da riservare alla prestazione in modalità di lavoro agile, resta confermato il meccanismo delineato in funzione della collocazione degli uffici nelle aree geografiche individuate dalle autorità governative in funzione delle diverse soglie di rischio (art. 3 dell'accordo sul lavoro agile emergenziale).

Si prega di dare comunicazione di quanto sopra a tutto il personale dei rispettivi uffici, anche assente a qualsiasi titolo, e di adottare le conseguenti determinazioni.

Un cordiale saluto

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano





avvenna con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19.»;

b) al comma 2, dopo le parole «tutele della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemologico da COVID-19.»

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 2.

Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

2. All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze;

EXAMINA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nel

le amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocazione programata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Art. 3.

Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo 2000, n. 267 del 2000.

3. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto ii), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 52, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto ii), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

Art. 3.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni, siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 4.

Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-*quater*, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 5-*quater*, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 5.


1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza quale prova e espletata».

2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

b) al terzo periodo, le parole «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge



ge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 6.

Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 7.

Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 8.

Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 9.

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nello more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX al presente decreto.».

Art. 10.

Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11.

Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00066